This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 059 433 516

SOCIETÀ PROTETTRICE

DEI

FANCIULLI ABBANDONATI E MALTRATTATI

STATUTO

CR TX
S
HD
ITA
914.3 BO
SOC

BOLOGNA
TIPOGRAFICA AZZOGUID
Via Garibaldi N. 8
1889

3421
HARVARD
LAW
LIBRARY

Italy

SOCIETÀ PROTETTRICE

DEI

FANCIULLI ABBANDONATI E MALTRATTATI

STATUTO

BOLOGNA
SOCIETÀ TIPOGRAFICA AZZOGUIDI
Via Garibaldi N. 3
1889

CRTX
S

DEC. 20, 1930

Costituzione e Scopo.

Art. 1. — È istituita in Bologna una Società che prende il nome di *Società Protettrice dei Fanciulli abbandonati e maltrattati.*

Art. 2. — La Società ha per iscopo la protezione ed il miglioramento fisico, intellettuale e morale dei fanciulli dei due sessi, abbandonati e maltrattati, che non abbiano oltrepassato l'età dei sedici anni.

Art. 3. — La Società, quando le sia possibile, promuoverà istituzioni consimili nelle altre principali città della regione Emiliana.

Mezzi.

Art. 4. — Per conseguire lo scopo la Società si prefigge:

a) Di provvedere perchè i fanciulli abbandonati dell'età dai tre ai dodici anni, frequentino gli Asili Infantili e le Scuole Elementari, somministrando loro, quando occorra, i mezzi necessari.

b) Di procurare che i fanciulli abbandonati siano impiegati, a tempo opportuno, in opifici, sotto la diretta sorveglianza della Società.

c) Di far pratiche perchè i fanciulli abbandonati ed i figli di famiglie colpevoli od impotenti, siano ricoverati in quegli Istituti di Beneficenza pubblica alla cui ammissione potessero avere diritto; oppure vengano, col concorso della Società, accolti in istituti privati laici, o presso famiglie di città e di campagna, conosciute per ispecchiata probità; e finalmente in qualunque altra guisa tutelati e protetti.

d) Di istituire una Casa di rifugio, nella quale i fanciulli, a seconda dei bisogni, e finchè non si sia provvisto al loro collocamento, possano venire soccorsi ora di vitto, ora di vestiario, ed anche di alloggio. Nella Casa non potranno essere ammessi fanciulli di età inferiore agli anni sei e superiori agli anni quattordici. Nella casa i fanciulli troveranno lavoro, educazione ed istruzione, nei modi da stabilirsi in apposito regolamento.

e) Di esercitare una vigile sorveglianza diretta ad impedire i maltrattamenti di cui fossero oggetto i fanciulli e promuovere le migliori applicazioni delle relative sanzioni di legge.

f) Di adoperarsi affinchè vengano osservate le disposizioni della legge 11 Febbraio 1886, e del relativo regolamento 17 Agosto successivo, sul lavoro dei fanciulli.

g) Di accordare premi annui a quelle famiglie che abbiano mantenuto, custodito ed educato convenientemente uno o più fanciulli derelitti o maltrattati.

Art. 5. — La Società, facendo assegnamento sulla carità pubblica e privata, troverà i mezzi economici occorrenti:

a) Nel concorso del Governo, della Provincia, dei Municipi, dei Corpi Morali, delle Opere Pie, degli Istituti di Credito e delle Associazioni Operaie.

b) Nelle contribuzioni dei propri soci e nelle elargizioni dei privati.

c) Nei proventi che si ricaveranno dai lavori eseguiti entro la Casa, nonchè nei guadagni quotidiani percepiti dai ricoverati lavoranti in officine esterne, e ciò per una parte dell'importo stesso, dovendo l'altra parte essere depositata in libretti di credito a risparmio, intestati a ciascun ricoverato che lavori.

d) Nei redditi del proprio patrimonio, provenienti da lasciti, doni, acquisti ecc.

Dei Soci.

Art. 6. — I soci si distinguono in:

Fondatori, e sono quelli che verseranno per una volta sola L. 500, o somme maggiori, oppure che forniranno oggetti necessari ed utili per un importo non inferiore alle L. 500.

Perpetui, quelli che verseranno per una volta sola una somma non inferiore alle L. 100.

Effettivi, quelli che sottoscriveranno una o più quote sociali di L. 6 ciascuna, per un periodo di 5 anni.

Ordinamento della Società.

Art. 7. — La Società sarà amministrata da un Consiglio Direttivo, composto di un Presidente e dieci Consiglieri. Il Consiglio Direttivo nominerà nel suo seno un Vice-Presidente, un Segretario, un Vice-Segretario ed un Economo-Cassiere.

Art. 8. — Potranno essere istituiti due Comitati Circondariali nei due Circondari di Imola e Vergato ed altri Sotto-Comitati, nei luoghi ove si conoscesse esservene bisogno.

Art. 9. — Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare, per il biennio amministrativo in corso, dei Consiglieri aggiunti, in quel numero che crederà più opportuno. Questi nelle adunanze del Consiglio non avranno che voto consultivo.

Art. 10. — Tanto i Comitati di Circondario, some i Sotto-Comitati, saranno composti di un Presidente, un Segretario e tre Consiglieri.

Art. 11. — I Comitati hanno l'incarico di provvedere più direttamente alla protezione dei fanciulli abbandonati e maltrattati, secondo gli scopi della Società, raccogliere notizie e comunicarle al Consiglio Direttivo; chiedere e proporre quelle misure che essi crederanno opportune nelle diverse circostanze; in casi di assoluta urgenza, provvedere nei limiti fissati dal regolamento, riferendone senza indugio al Presidente del Consiglio.

Art. 12. — Il Consiglio nominerà un Comitato di Signore Patronesse che avrà speciale incarico di sorveglianza sulle fanciulle collocate dalla Società, ed inoltre coadiuverà il Consiglio Direttivo nel conseguimento degli scopi sociali.

Amministrazione.

Art. 13. — L'Amministrazione della Società è tenuta dal Consiglio Direttivo.

Art. 14. — Il Consiglio Direttivo viene eletto dai soci, convocati in Assemblea, a maggioranza di voti.

L'Assemblea potrà anche nominare un Presidente Onorario.

Art. 15. — Il Consiglio Direttivo dura in carica un biennio e si rinnova per metà ogni anno. La prima metà da rinnovarsi sarà designata dalla sorte, in seguito dall'anzianità.

Il Presidente dura in carica un biennio.

Art. 16. — Il Consiglio si raduna ordinariamente una volta al mese, e straordinariamente ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o che tre Consiglieri ne facciano domanda in iscritto.

Art. 17. — Le adunanze del Consiglio saranno valide coll'intervento di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, o per appello nominale quando uno o più Consiglieri ne facciano domanda.

Art. 18. — Sarà tenuto un albo di presenza nel quale verranno notati ad ogni adunanza i nomi dei presenti e le giustificazioni di quelli che mancano. Allorchè uno dei componenti il Consiglio Direttivo abbia mancato per tre volte di seguito, senza addurne giustificazione, sarà tenuto per dimissionario.

Art. 19. — Il Consiglio determina l'impiego dei fondi della Società, salvo il disposto dell'art. 33, compila i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea, nonchè i regolamenti interni.

Art. 20. — Il Consiglio nomina il personale d'ufficio e gli impiegati della Società, ne determina gli stipendi, ne sorveglia il servizio, e provvede al loro licenziamento.

Del Presidente e Vice-Presidente.

Art. 21. — Il Presidente rappresenta moralmente e giuridicamente la Società, con tutte le facoltà inerenti a tale rappresentanza. Ha pieni poteri di provvedere d'urgenza in tutti i casi eccezionali salvo riferirne al Consiglio. Convoca e presiede le adunanze dei soci e del Consiglio, firma gli atti ufficiali della Società, e controfirma i mandati di pagamento unitamente al Segretario e ad un Consigliere. In caso di sua assenza od impedimento lo sostituisce il Vice-Presidente.

Del Segretario e Vice-Segretario.

Art. 22. — Il Segretario assiste il Presidente nel disimpegno delle sue attribuzioni, redige i processi verbali delle Assemblee e del Consiglio, ha la direzione dell'ufficio e potrà essere coadiuvato da uno o più impiegati nominati dal Consiglio.

Il Vice-Segretario surroga il Segretario in caso di impedimento o di assenza

Dell' Economo-Cassiere.

Art. 23. — L' Economo-Cassiere provvede ciò che può occorrere alla Società, dietro richiesta dell' ufficio di presidenza, tiene la Cassa sociale. paga ed incassa i mandati spediti dalla Presidenza, cura, per mezzo di un Esattore, le riscossioni delle tasse dei soci, ed è responsabile in proprio delle somme che gli sono affidate. Sarà tenuto a prestare idonea cauzione.

Dei Revisori dei conti.

Art. 24. — Nell'Assemblea di Dicembre saranno eletti due revisori dei conti i quali dovranno presentare la loro relazione nell'assemblea di Febbraio

Assemblea generale.

Art. 25. — L' Assemblea generale si compone di tutti i soci fondatori, perpetui ed effettivi, nonchè delle Signore Patronesse. Tanto i soci, come le Signore Patronesse, hanno voto deliberativo.

Art. 26. — Tutti i soci, a qualunque categoria appartengono, sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 27. — Il socio non può prendere parte alle sedute che personalmente. Ogni corpo morale e ciascuna associazione potrà intervenire alle sedute per mezzo di speciale rappresentante, all'uopo formalmente incaricato.

Art. 28. — L' Assemblea generale è convocata, in via ordinaria, nel mese di febbraio e nel mese di dicembre.

Nel mese di febbraio, per deliberare sul rendiconto morale, statistico e finanziario, sul bilancio consuntivo del precedente esercizio, nonchè sulle altre pratiche all'ordine del giorno. In questa Assemblea si faranno alla fine di ogni biennio le elezioni del Consiglio.

Nel mese di dicembre, per votare il bilancio preventivo dell'esercizio susseguente, nonchè per deliberare sulle altre pratiche all'ordine del giorno.

Potranno aver luogo convocazioni straordinarie dell'Assemblea, ogni volta che il Consiglio lo giudichi necessario, o che cinquanta soci ne facciano domanda, per iscritto, indicandone l'oggetto.

Art. 29. — Le convocazioni, sì ordinarie che straordinarie, si fanno per ordine del Presidente e per mezzo di avvisi pubblici e di inviti personali, da pubblicarsi otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Tanto nell'avviso pubblico, come nell'invito personale dovrà essere inserito l'ordine del giorno.

Art. 30. — Le deliberazioni dell'Assemblea saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti, purchè regolarmente convocati, come è detto nell'articolo precedente.

Art. 31. — Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei soci presenti in Assemblea, salvo il disposto dell'art. 34.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 32. — La **Società protettrice dei fanciulli abbandonati e maltrattati** sarà costituita in Ente Morale.

Art. 33. — I fondi sociali saranno depositati in un Istituto di Credito della città, a scelta del Consiglio Direttivo, per cura e sotto la responsabilità dell' Economo-Cassiere.

Quando le offerte in danaro di cui all'art. 5, comma *a)* e all'art. 6, comma 1. e 2., non abbiano carattere continuativo, o non vi sia espressa dichiarazione in contrario, debbono essere investite in valori pubblici od in depositi vincolati per costituire il patrimonio sociale.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di contrarre debiti fino alla concorrenza del terzo della propria rendita.

Art. 34. — Il Consiglio Direttivo, nominato all' atto della costituzione della Società, durerà in carica fino all' Assemblea di Febbraio 1892, senza che si faccia luogo nel frattanto a rinnovazioni parziali.

Art. 35. Per qualsiasi modificazione al presente Statuto occorre:

a) Che l' adunanza sia regolarmente convocata a tenore delle disposizioni contenute nell' articolo 28.

b) Che sia presente la metà più uno dei soci regolarmente inscritti.

c) Che la modificazione proposta ottenga i due terzi dei voti rappresentati dai soci presenti all' adunanza.

Art. 36. — In caso che nella prima riunione non si ottenga la presenza della metà più uno dei soci inscritti, la seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 37. — Le deliberazioni sullo scioglimento della Società non saranno valide se non si avrà l'intervento di una metà dei soci nella prima convocazione e di un decimo nella seconda. Qualora, per mancanza del decimo suddetto, debba farsi luogo ad una terza convocazione, questa sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Art. 38. — In caso di scioglimento della Società il patrimonio sociale sarà erogato a beneficio di Istituti affini, nei modi che verranno stabiliti dalla Assemblea nell'adunanza in cui sarà deliberato lo scioglimento.

PER IL COMITATO PROMOTORE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

GAETANO TACCONI, Presidente Onorario

Giuseppe Veratti, Luigi Benfenati

Augusto Setti, Giuseppe Baratelli, Enrico Sandoni

Pietro Mariotti, Paolo Belvederi

Aldo Majani *Tesoriere*, Ugo Conti *Segretario*
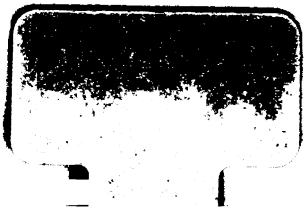
BODLEIAN